Sommario

LEGGE DI BILANCIO 2022 2

MODIFICA AL SISTEMA DI TASSAZIONE IRPEF (ART. 1 COMMI 2-4) 2
ESCLUSIONE IRAP PERSONE FISICHE DAL 2022 (ART. 1 COMMI 8 E 9) 4
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATENT BOX (ART. 1 COMMI 10 E 11) 4
DIFFERIMENTO SUGAR TAX E PLASTIC TAX (ART. 1 COMMA 12) 5
NUOVA SABATINI – PROROGA CON MODIFICHE (ART. 1 COMMI 47 – 48) 5
TRASFORMAZIONE DELLE DTA IN CREDITI DI IMPOSTA A FRONTE DI AGGREGAZIONI AZIENDALI – PROROGHE E MODIFICHE (ART. 1 COMMI 70 – 71) 5
AUMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MODELLO F24 (ART. 1 COMMA 72) 6
PROROGA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA UNDER 36 (ART. 1 COMMA 151) 6
DETRAZIONI FISCALI PER LE LOCAZIONI STIPULATE DAI GIOVANI (ART. 1 COMMA 155) 7
SOSTEGNO SETTORI TURISMO, SPETTACOLO E AUTOMOBILE (ART. 1 COMMI 486 – 487) 7
BONUS TV (ART. 1 C. 480 – 485) 7
ALIQUOTA IVA GAS TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2022 (ART. 1 COMMA 506) 7
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI E DEL RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI (ART. 1 COMMI 622-624) 8
CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA CASHBACK (ART. 1 COMMI 637 – 644) 9
SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI – ESTENSIONE AL BILANCIO 2021 (ART. 1 COMMA 711) 9
IMU RIDOTTA PER SOGGETTI NON RESIDENTI TITOLARI DI PENSIONE (ART. 1 COMMA 743) 9
CREDITO DI IMPOSTA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (ART. 1 COMMA 812) 9
ESTENSIONE TERMINE CARTELLE DI PAGAMENTO (ART. 1 COMMA 913) 9
SOSPENSIONE DELLA DECORRENZA DI TERMINI RELATIVI AD ADEMPIMENTI A CARICO DEL LIBERO PROFESSIONISTA (ART. 1 COMMI 927-944) 9

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

LEGGE DI BILANCIO 2022

La Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49/L della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021. L'art.1 si compone di 1.013 commi ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

SI SEGNALA CHE LE NOVITÀ RIGUARDANTI I BONUS EDILIZI, NONCHÉ I CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI 4.0, ALLA RICERCA E SVILUPPO, ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 E ALLE ALTRE ATTIVITÀ INNOVATIVE SARANNO TRATTATE SPECIFICATAMENTE IN CIRCOLARI MONOTEMATICHE DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE.

MODIFICA AL SISTEMA DI TASSAZIONE IRPEF (ART. 1 COMMI 2-4)

L'articolo 1, comma 2-7, della Legge di Bilancio prevede un'importante riforma del sistema di tassazione IRPEF, con la riorganizzazione delle aliquote e la rimodulazione della detrazione spettante per tipologia di reddito.

Scaglioni e aliquote IRPEF

Con la riscrittura dell'art. 11, comma 1 del TUIR vengono modificati gli scaglioni di reddito e riviste le aliquote, ridotte da 5 a 4, come segue:

- è stata **eliminata l'aliquota del 41%;**
- la seconda aliquota è **ridotta dal 27% al 25%;**
- la terza aliquota è **ridotta dal 38% al 35%** e alla stessa sono assoggettati i **redditi fino a Euro 50.000**;
- i redditi superiori a Euro 50.000 sono **assoggettati al 43%.**

Scaglioni di reddito e aliquote			
Fino al 2021		**Dal 2022**	
Fino a Euro 15.000	23%	Fino a Euro 15.000	23%
Oltre Euro 15.000 fino a Euro 28.000	27%	Oltre Euro 15.000 fino a Euro 28.000	25%
Oltre Euro 28.000 fino a Euro 55.000	38%	Oltre Euro 28.000 fino a Euro 50.000	35%
Oltre Euro 55.000 fino a Euro 75.000	41%	Oltre Euro 50.000	43%
Oltre Euro 75.000	43%		

Detrazioni e deduzioni

Oltre alle aliquote e agli scaglioni IRPEF è stato rivisto il sistema delle detrazioni dall'imposta. È prevista una **no tax area** derivante dall'applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo **decrescenti all'aumentare del reddito**. Le detrazioni risultano cosi modificate dal 2022.

Detrazioni LAVORO DIPENDENTE			
Fino al 2021		**Dal 2022**	
Reddito	**Detrazioni**	**Reddito**	**Detrazioni**
Non superiore a Euro 8.000	**€ 1.880**, la detrazione non può essere inferiore a **€ 690.** Per i **rapporti di lavoro a tempo determinato**, la detrazione spettante **non può essere inferiore a € 1.380**	Non superiore a Euro 15.000	**€ 1.880**, la detrazione non può essere inferiore a **€ 690.** Per i **rapporti di lavoro a tempo determinato**, la detrazione spettante **non può essere inferiore a € 1.380**

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

Fino al 2021		Dal 2022	
Oltre Euro 8.000 fino a Euro 28.000	€ 978 + € 902 x [(28.000 - reddito complessivo) / (28.000 - 8.000)]	Oltre Euro 15.000 fino a Euro 28.000	€ 1.910 + € 1.190 x [(28.000 - reddito complessivo) / (28.000 - 15.000)]
Oltre Euro 28.000 fino a Euro 55.000	€ 978 x [(55.000 - reddito complessivo) / (55.000 - 28.000)]	Oltre Euro 28.000 fino a Euro 50.000	€ 1.910 x [(50.000 – reddito complessivo) / (50.000 -28.000)]

Detrazioni REDDITI DA PENSIONE			
Fino al 2021		**Dal 2022**	
Reddito	**Detrazioni**	**Reddito**	**Detrazioni**
Non superiore a Euro 8.000	**€ 1.880**, la detrazione non può essere inferiore a **€ 713**	Non superiore a Euro 8.500	**€ 1.955**, la detrazione non può essere inferiore a **€ 713**
Oltre Euro 8.000 fino a Euro 15.000	€ 1.297 + (1.880 - 1.297) x [(15.000 - reddito complessivo) / (15.000 - 8.000)]	Oltre Euro 8.500 fino a Euro 28.000	€ 700 + (1.955 - 700) x [(28.000 - reddito complessivo) / (28.000 - 8.500)]
Oltre Euro 15.000 fino a Euro 55.00	€ 1.297 x [(55.000 - reddito complessivo) / (55.000 - 15.000)]	Oltre Euro 28.000 fino a Euro 50.000	€ 700 x [(50.000 - reddito complessivo) / (50.000 - 28.000)]

Detrazioni redditi ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE / ALTRI REDDITI			
Fino al 2021		**Dal 2022**	
Reddito	**Detrazioni**	**Reddito**	**Detrazioni**
Non superiore a Euro 4.800	**€ 1.104**	Non superiore a Euro 5.500	**€ 1.265**
Oltre Euro 4.800 fino a Euro 55.000	€ 1.104 x [(55.000 - reddito complessivo) / (55.000 - 4.800)]	Oltre Euro 5.500 fino a Euro 28.000	€ 500 + (1.265 - 500) x [(28.000 - reddito complessivo) / (28.000 - 5.500)]
		Oltre Euro 28.000 fino a Euro 50.000	€ 500 x [(50.000 - reddito complessivo) / (50.000 - 28.000)]

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

Trattamento integrativo e ulteriore detrazione

Come introdotto dal D.L. n. 3/2020, da 2021 era stato previsto un **trattamento integrativo** dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, rapportato al periodo di lavoro, **pari a Euro 1.200,** per i soggetti con reddito complessivo non superiore Euro 28.000.

Per i redditi superiori a Euro 28.000 ma non a Euro 40.000, l'art. 2 del citato Decreto Legge riconosceva un'ulteriore detrazione decrescente all'aumentare del reddito.

La Legge di Bilancio in commento ha rimodulato anche queste detrazioni disponendo:

1. la **riduzione da Euro 28.000 a Euro 15.000** del **reddito complessivo** cui è collegata la spettanza del **trattamento integrativo**;
2. il **riconoscimento del beneficio** in esame anche se il **reddito complessivo è superiore a Euro 15.000 ma non a Euro 28.000** a condizione che **la somma delle detrazioni** (es. carici di famiglia, lavoro dipendente, interessi su mutui ecc.) sia **superiore all'imposta lorda**. Di conseguenza, al sussistere di tali condizioni il trattamento integrativo è riconosciuto quale differenza tra la somma delle detrazioni e l'imposta lorda e comunque non superiore a Euro 1.200;
3. la **soppressione dell'ulteriore detrazione**.

Maggiorazione addizionali regionali e comunali IRPEF

Per quanto concerne l'applicazione dell'addizionale regionale / comunale all'IRPEF viene differito:

- al 31.3.2022 il termine entro il quale le Regioni possono maggiorare l'addizionale regionale IRPEF 2022;
- al 31.3.2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, il termine entro il quale i Comuni modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF 2022.

ESCLUSIONE IRAP PERSONE FISICHE DAL 2022 (ART. 1 COMMI 8 E 9)

A decorrere dal 2022 **l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni** di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. n. 446/97.

Rimangono ancora assoggettate ad IRAP, a titolo esemplificativo:

- snc, sas, società di fatto, associazioni professionali / società tra professionisti;
- società e enti soggetti IRES (spa, sapa, srl, società cooperative, ecc.).

Non è stato ancora reso noto se l'esclusione dall'IRAP prevista dalla legge di Bilancio 2022 riguardi anche gli studi professionali associati. Prevalente dottrina si esprime in termini sfavorevoli negando l'esonero, salvo la capacità di dimostrare l'assenza dell'organizzazione per fruire della citata esclusione.

Coloro per i quali non sarà più dovuta l'imposta dovranno concludere i seguenti adempimenti nel corso del 2022:

- presentazione della dichiarazione IRAP 2022 periodo d'imposta 2021;
- versamento del saldo IRAP 2021.

Non sarà necessario procedere al versamento di acconti.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATENT BOX (ART. 1 COMMI 10 E 11)

L'articolo 1, commi 10 e 11, della Legge di Bilancio 2022 ha apportato, alla nuova agevolazione per i costi di ricerca e sviluppo su beni immateriali introdotta dall'articolo 6 del D.L. n. 146/2021, le seguenti modifiche:

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

- vengono esclusi dalla disciplina i marchi d'impresa e i processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabile;
- è stato previsto un incremento della misura percentuale della maggiorazione dal 90% al 110%;
- la decorrenza delle nuove disposizioni non riguarda più le opzioni esercitate a decorrere dal 22.10.2021, ma il periodo d'imposta 2021;
- è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito ricerca e sviluppo;
- viene introdotto un meccanismo in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute in uno o più periodi d'imposta in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali agevolabili, è possibile usufruire della maggiorazione a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione ha ottenuto il titolo di privativa industriale.

DIFFERIMENTO SUGAR TAX E PLASTIC TAX (ART. 1 COMMA 12)

Viene differita al 1° gennaio 2023 l'entrata in vigore della *plastic tax* e della *sugar tax*.

NUOVA SABATINI – PROROGA CON MODIFICHE (ART. 1 COMMI 47 – 48)

Viene rifinanziata la "Nuova Sabatini" di cui all'art. 2 del DL 69/2019, in misura pari a:

- 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 al 2026;
- 60 milioni di euro per l'anno 2027.

Inoltre, viene reintrodotto il riconoscimento del contributo in più quote, secondo le modalità previste con decreto. La possibilità di corresponsioni in un'unica soluzione del contributo è prevista solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

TRASFORMAZIONE DELLE DTA IN CREDITI DI IMPOSTA A FRONTE DI AGGREGAZIONI AZIENDALI – PROROGHE E MODIFICHE (ART. 1 COMMI 70 – 71)

È modificata la disciplina della trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) a fronte di operazioni di aggregazione aziendale di cui all'art. 1 c. 233 – 243 della L. 178/2020. In particolare:

- viene prorogato il termine il termine, al 30/06/2022, entro il quale accedere al beneficio;
- Il valore massimo di DTA che può essere trasformato da ciascun soggetto deve soggiacere, oltre che al limite del 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti, anche al valore assoluto di 500 milioni di euro;
- Nel caso in cui alle operazioni di aggregazione partecipino società che redigono il bilancio consolidato, il valore da utilizzare ai fini del calcolo del 2% è quello risultante dall'ultimo bilancio consolidato disponibile.

L'agevolazione opera anche nei confronti dei soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.1 n.1, fermo restando che:

- Il controllo va acquisito mediante operazioni diverse da quelle oggetto di agevolazione;
- l'efficacia giuridica delle operazioni di fusione, scissione o conferimento, oggetto di agevolazione, deve avvenire entro due anni dalla data di acquisizione del controllo.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

AUMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MODELLO F24 (ART. 1 COMMA 72)

È confermato l'aumento a regime, a decorrere dal 2022, a € 2 milioni del limite annuo dei crediti d'imposta / contributi compensabili mediante Mod. F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale di cui all'art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000.

PROROGA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA UNDER 36 (ART. 1 COMMA 151)

Vengono prorogate al 31 dicembre 2022 le agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" a favore dei giovani under 36 con un ISEE non superiore a 40.000 euro, introdotte dal c.d. "Decreto Sostegni-bis" (D.L. 73/2021).

Si ricorda che l'art. 64 commi 6-11 del D.L. 73/2021 ha introdotto una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette per favorire l'autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni, applicabili agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 ed il 30 giugno 2022.

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato tale termine di ulteriori sei mesi, estendendo la validità delle agevolazioni sino al prossimo 31 dicembre 2022.

La normativa prevede in particolare i seguenti benefici:

- per le compravendite non soggette ad IVA, l'esonero dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale;
- per gli acquisti soggetti ad IVA, oltre all'esonero dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, il riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta al venditore.
  Tale credito d'imposta può essere utilizzato:
  - in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti/denunce presentati dopo l'acquisizione del credito;
  - in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto;
  - in compensazione nel mod. F24 (codice tributo "6928").
- l'esenzione dall'imposta sostitutiva sui finanziamenti prevista nella misura del 0,25% dall'art. 18 del DPR n. 601/73, per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

Possono beneficiarie delle suddette agevolazioni i giovani che:

- non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato;
- hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.

Si segnala inoltre che la Legge di Bilancio 2022 proroga al 31 dicembre 2022 anche il termine per l'accesso "speciale" al Fondo di Garanzia Mutui prima casa, previsto all'art. 64 comma 3 del DL 73/2021 e destinato alla concessione di garanzie a prima richiesta su mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro.

Con la proroga al 31 dicembre 2022 prevista dalla Legge di Bilancio, per le giovani coppie o i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e i giovani che non hanno compiuto 36 anni di età, con ISEE non superiore a 40.000 euro annui e che ottengono un mutuo superiore all'80% rispetto al prezzo d'acquisto dell'immobile, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è pari all'80% della quota capitale.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

DETRAZIONI FISCALI PER LE LOCAZIONI STIPULATE DAI GIOVANI (ART. 1 COMMA 155)

A favore dei "giovani" che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo ai sensi della L. 431/1998, è confermata la modifica della detrazione di cui al comma 1-ter dell'art. 16, TUIR, c.d. "**bonus affitti giovani**".

Possono beneficiare del bonus:

- i giovani di **età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti**;
- con un reddito complessivo non superiore a **€ 15.493,71**.

L'unità immobiliare (intera o porzione di essa) oggetto del contratto di locazione dovrà destinarsi a propria residenza e dovrà essere diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

La detrazione dall'imposta lorda potrà essere pari a:

- € 991,60, ovvero,
- se superiore, pari al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000 euro.

Tale detrazione spetta per i primi 4 anni di durata contrattuale.

SOSTEGNO SETTORI TURISMO, SPETTACOLO E AUTOMOBILE (ART. 1 COMMI 486 – 487)

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il "Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET", in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. Il Fondo ha una dotazione di € 40 mln annui a decorrere dal 2022 (comma 352). Al contempo, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo, con una dotazione di € 150 mln per il 2022, destinato al sostegno degli operatori economici di tre settori, fra i quali quello dello spettacolo (commi 486-487);

BONUS TV (ART. 1 C. 480 – 485)

Sono rifinanziate per il 2022 le risorse per i contributi all'acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione, di cui agli artt. 1 c. 1039 lett. c) della L. 205/2017 e 1 c. 614 della L. 178/2020.

Sono altresì previste semplificazioni per l'acquisto e l'installazione di decoder da parte degli ultrasettantenni.

ALIQUOTA IVA GAS TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2022 (ART. 1 COMMA 506)

In deroga alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali di cui all'articolo 26, comma 1, D.Lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all'**aliquota Iva del 5%**.

Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Il comma 506, dunque, estende l'ambito temporale della misura già introdotta con il Dl n. 130/2021 del 28 settembre 2021 (decreto bollette), convertito in legge n. 171/2021 che circoscriveva l'applicazione dell'aliquota Iva eccezionale ai soli mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

Rimane, dunque, confermato che l'Iva al 5% si applicherà ai corrispettivi ricevuti per le forniture di gas metano, ossia comprensivi del prezzo per la materia prima, degli oneri di sistema (anch'essi ridotti), le quote fisse, le accise

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

e tutte le voci accessorie riportate nella fattura di fornitura. Ciò, in virtù del principio della qualificazione unitaria dell'operazione rilevante ai fini Iva.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI E DEL RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI (ART. 1 COMMI 622-624)

Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2022 è stata confermata la modifica inerente alla deducibilità delle quote di ammortamento relative a marchi e avviamento rivalutati o riallineati fruendo nel 2020 dell'imposta sostitutiva del 3% di cui all'articolo 110 del DL n.104/2020.

Per effetto dell'inserimento del nuovo comma 8-*ter* all'art. 110 del DL 104/2020, viene previsto che gli ammortamenti sugli importi rivalutati o riallineati delle attività immateriali (le cui quote ex art. 103 del TUIR sono ordinariamente deducibili in misura non superiore ad 1/18 del costo), possono essere dedotti in misura non superiore ad 1/50 per ciascun periodo d'imposta.

Sul piano soggettivo sono interessati all'allungamento sino al 2070 dell'ammortamento del maggior valore solamente i soggetti che hanno operato in base all'art. 110 del DL 104/2020 e pertanto la modifica non risulta applicabile alle imprese alberghiere e termali che hanno rivalutato i marchi.

Dal punto di vista oggettivo, i beni immateriali interessati da tale modifica risultano essere solo i marchi e l'avviamento; pertanto restano fuori dall'ambito applicativo i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i brevetti, il *know-how* e i software.

Dall'applicazione delle nuove regole risulta quindi necessario gestire un doppio binario posto che l'allungamento del periodo di ammortamento riguarda solamente il valore rivalutato e non anche il valore già iscritto prima della rivalutazione, per il quale la deduzione rimane ancorata alla regola della deduzione per 1/18 di cui all'art. 103 del TUIR.

Minusvalenze

Allo scopo di evitare manovre elusive, la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 prevede che in presenza di operazioni realizzative (cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o eliminazione dal complesso produttivo), la minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore rivalutato, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come rideterminato in virtù delle nuove disposizioni. Inoltre, per il soggetto acquirente, la quota di costo riferibile al residuo da ammortizzare del valore rivalutato al netto della minusvalenza realizzata dal cedente risulta deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

Affrancamento del maggior valore

In deroga a quanto sopra, le imprese che intendessero continuare a dedurre le quote di ammortamento del maggior valore rivalutato in diciottesimi, possono procedere al versamento di un'imposta sostitutiva nella misura stabilita dall'articolo 176, comma 2-*ter* del TUIR, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% già corrisposta.

Il pagamento della maggior imposta sostitutiva (che varia da un minimo del 9% ad un massimo del 13%) deve avvenire in un massimo di 2 rate di pari importo da versare rispettivamente entro il saldo delle imposte sui redditi relativo al 2021 ed entro il saldo delle imposte sui redditi relativo al 2022.

Revoca

I soggetti che al 1° gennaio 2022 hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110, D.L. 104/2020, oltre alla possibilità di affrancare il maggior valore, hanno anche la facoltà di rinunciare (anche parzialmente) alla rivalutazione fiscale effettuata, fermi restando gli effetti civilistici dell'operazione.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini che verranno stabilite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA CASHBACK (ART. 1 COMMI 637 – 644)

Le disposizioni stabiliscono la conclusione al 31/12/2021 del programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (c.d. cashback).

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI – ESTENSIONE AL BILANCIO 2021 (ART. 1 COMMA 711)

Viene esteso anche ai bilanci relativi all'esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all'articolo 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, che ha consentito di sospendere gli ammortamenti nei bilanci relativi all'esercizio 2020.
In particolare tale misura è estesa per i soli soggetti che nell'esercizio 2020 non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

IMU RIDOTTA PER SOGGETTI NON RESIDENTI TITOLARI DI PENSIONE (ART. 1 COMMA 743)

Per l'anno 2022 è ridotta al 37,50% l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

CREDITO DI IMPOSTA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (ART. 1 COMMA 812)

Ai fini Irpef, è riconosciuto ai contribuenti (nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2022) un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis, D.L. 91/2014.
Con decreto Mef, da adottare entro 90 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2022, saranno definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio e per il recupero in caso di illegittimo utilizzo.

ESTENSIONE TERMINE CARTELLE DI PAGAMENTO (ART. 1 COMMA 913)

In sede di approvazione, per le **cartelle di pagamento notificate** dall'Agente della riscossione **nel periodo 1.1 - 31.12.2022**, è stato **esteso a 180 giorni** il termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo.

SOSPENSIONE DELLA DECORRENZA DI TERMINI RELATIVI AD ADEMPIMENTI A CARICO DEL LIBERO PROFESSIONISTA (ART. 1 COMMI 927-944)

Viene introdotta la disciplina della **sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari** a carico **del libero professionista** in caso di **malattia** o in casi di **infortunio** avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che **importi l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni** ai sensi dell'articolo 2, D.P.R. 1124/1965.
La sospensione riguarda il **libero professionista,** persona fisica che esercita come attività principale una delle **attività di lavoro autonomo** per le quali è previsto **l'obbligo di iscrizione ai relativi Albi professionali**, che a causa di:

- morte;

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com

- grave malattia / ricovero / intervento chirurgico / infortunio, avvenuto anche al di fuori del luogo di lavoro;
- parto prematuro / interruzione di gravidanza;
- cure domiciliari, sostitutive del ricovero ospedaliero;

non trasmetta atti / documenti / istanze, o non effettui i pagamenti entro il termine previsto, rendendosi inadempiente verso la Pubblica amministrazione non incorre, unitamente al suo cliente, in inadempimento per la scadenza dei termini.

Il termine per l'adempimento viene sospeso a decorrere dal giorno:

- del decesso;
- del ricovero in ospedale;
- della permanenza domiciliare.

La sospensione degli adempimenti a carico del cliente è applicabile in presenza di un **mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero / inizio delle cure domiciliari** attestato da un certificato medico da inviare alla **Pubblica amministrazione tramite PEC / raccomandata AR** unitamente alla copia del suddetto mandato professionale. Trascorsi 30 giorni dalle dimissioni dalla struttura sanitaria / fine della malattia (60 giorni in caso di interruzione di gravidanza e 6 mesi in caso di morte) la sospensione si conclude e gli adempimenti devono essere effettuati entro il giorno successivo. Per le somme dovute a titolo di tributi / contributi è richiesto il versamento contestuale anche degli interessi legali.

Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com